



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2023

Oggetto: Integrazione "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP" di cui alla delibera presidenziale n. 358/2018 – Criteri di attuazione ed ipotesi di comparazione ex art. 36 e art. 37 Cod. Nav. per impianti distribuzione carburante -.

IL COMITATO DI GESTIONE

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese (in collegamento), Garofalo e Sardella; **ASSISTONO** alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M. del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 421 del 28.10.2021, il Presidente D'Ascenzo ed i componenti Brignola (in collegamento) e Russo (in collegamento);

SVOLGE le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto della sig.ra Carmela De Luca;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successive delibere n. 342 del 18.10.2021 e n. 393 del 29.12.2022) con la quale è stato costituito il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

VISTO l'art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)" approvato con Delibera Presidenziale n. 358 del 19/11/2018 e ss-mm.ii., previo parere del Comitato di Gestione espresso con Delibera n. 92 dell'8/10/2018;

DATO ATTO che, all'art. 1 co. 1, detto Regolamento stabilisce che lo stesso "potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previo parere del Comitato di Gestione, con Delibera del Presidente dell'AdSP";

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale - prot. n. 26913 del 10.10.2023 - nella quale si ripercorre l'iter procedimentale dell'istruttoria come di seguito richiamata:

- che a seguito di avvisi pubblici e procedure avviate ex lege n. 118/2022 si è riscontrato notevole interesse per la gestione di concessioni inerenti i distributori carburanti, e pertanto appare opportuno standardizzare i criteri relativi, nei porti e circoscrizione di competenza della AdSP MTC;
- che in relazione alle procedure inerenti ai rinnovi di concessione per distributori carburanti, laddove non ricorrano ipotesi di nuovi investimenti infrastrutturali - e gli stessi permangano nello stato esistente in attività secondo le previsioni degli artt. 48 e ss. reg. cod. nav.-, sia prevalente l'interesse a mantenere in esercizio l'impianto esistente senza soluzione di continuità, prevedendo (in analogia all'art. 8 co. 3 DIM n. 202/2022) un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità - e con le precisazioni e criteri, per analogia, del DM IT n. 110/2023-, viene determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato congiuntamente dal concessionario uscente e subentrante, tra professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore; o in mancanza dall'Autorità con spese a carico del concessionario uscente;
- che, per tali tipologie di impianti, risulta emanata definitiva sentenza TAR Campania Napoli sez. VII n. 2264/2019, che annullava criteri di scelta basata sul prezzo (tariffe) per le motivazioni ivi motivate e pertanto appare ragionevole applicare il criterio del rialzo del canone, già utilizzato senza censure in contenziosi delle medesime procedure;
- che appare opportuno fissare criteri professionali adeguati alla tipologia concessoria, secondo un criterio di proporzionalità, per la peculiarità del servizio e, per la limitatezza degli impianti installati e/o installabili nella



delibera n. 47

circoscrizione di competenza, prevedere che lo stesso operatore economico già titolare/aggiudicatario - in via diretta o indiretta -, di concessione, per la medesima attività nei porti/aree ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP-MTC non sia assegnatario di altre concessioni. Quanto precede al fine di favorire l'accesso delle imprese alle attività connesse alle concessioni del tipo indicato - in relazione alle limitazioni tecnico-operative intrinseche e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con limitazione del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario;

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa

**Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria
dr.ssa Maria Affinita**

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L.n.84/94 e ss.mm.ii.;

**IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe Grimaldi**

VISTI gli esiti della discussione odierna sull'argomento;
all'unanimità degli aventi diritto al voto (Annunziata, Iavarone, Calabrese, Garofalo e Sardella)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. all'approvazione e, per l'effetto, all'integrazione del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)", esecutivo con Delibera Presidenziale n. 358 del 19/11/2018 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità:

A. di seguito all'Art. 12bis è aggiunto il seguente:

"Art. 12 Ter - Criteri minimi per la comparazione di istanze di concessione ex art. 36 e 37 c. nav. per distributori carburanti – Nelle procedure di comparazione, in ipotesi di rinnovi ex art. 8 r.c.n. per distributori carburanti, laddove non ricorrano ipotesi di nuovi investimenti infrastrutturali - e gli stessi permangano nello stato esistente in attività, secondo le previsioni degli artt. 48 e ss. reg. cod. nav.-, si applicano i seguenti criteri minimi:

i. Le domande devono provenire da Imprese in possesso dei seguenti requisiti generali/di idoneità professionale alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico - inerente alla procedura - sul sito istituzionale:

- a. Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato da almeno tre anni alla data dell'Avviso pubblico sul sito istituzionale/procedura di licitazione con connotazione di Società attiva per la categoria quale attività primaria, relativa a operatori economici che esercitano attività analoga, cioè servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale coerenti con la destinazione d'uso di gestione di impianti di distribuzione di carburanti;
- b. Esercizio effettivo della attività di gestione di impianti di distribuzione di carburanti – anche come soci di una società che ha tale gestione, in misura non inferiore ad una quota che assicuri il controllo societario – per almeno un triennio, anche per periodi non consecutivi, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale/procedura di licitazione;
- c. Per gli operatori economici aggiudicatari a seguito di procedura che siano già titolari/aggiudicatari - in via diretta o indiretta -, di concessione per l'attività di distribuzione di carburanti nei porti/aree ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP-MTC, la concessione viene rilasciata subordinatamente all'avvenuta rinuncia ad ogni altra concessione per distributori carburanti già assegnata/detenuta (previa conforme impegno in sede di partecipazione), e dismissione entro centoventi giorni dalla delibera di assegnazione provvisoria;
- d. Possesso dei requisiti previsti dal regolamento d'uso approvato con DP n. 358/2018 AdSP MTC e mancanza elementi ostativi di cui al Dlgs. n. 36/2023;

B. Laddove non ricorrano ipotesi di nuovi investimenti infrastrutturali - e i distributori permangano nello stato esistente in attività, secondo le previsioni degli artt. 48 e ss. reg. cod. nav.-, poiché è prevalente l'interesse a mantenere in esercizio l'impianto esistente senza soluzione di continuità, nell'avviso pubblico sul sito istituzionale/procedura di licitazione sia previsto il mantenimento dell'impianto esistente prevedendo un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità e con le precisazioni e criteri del DM IT n. 110/2023, viene determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto



delibera n. 47

- individuato congiuntamente dal concessionario uscente e subentrante, tra professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore; o in mancanza dall'Autorità con spese a carico del concessionario uscente;
- C. In relazione alle tipologie di impianti di cui al punto B.– poiché risulta emanata definitiva sentenza TAR Campania Napoli sez. VII n. 2264/2019 che annullava criteri di scelta basata sul prezzo (tariffe) per le motivazioni ivi indicate, trova ragionevole applicazione il criterio del rialzo sul canone demaniale, già applicato -senza censure in contenziosi relativi- per medesime procedure;
- D. Restano fermi i criteri ancora applicabili di cui all'art. 8.8.3 del regolamento approvato con Delibera Presidenziale n. 358 del 19/11/2018, per ipotesi differenti da quelle di cui al punto "B"; nonché i criteri specifici che si andranno a dettagliare ove l'Ente proceda con specifici avvisi pubblici preliminari";

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe GRIMALDI

IL PRESIDENTE
avv. Andrea ANNUNZIATA